

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO

Le novità del DL n. 18/2020

- CONGEDO RETRIBUITO: Congedo parentale usufruibile alternativamente da entrambi i genitori, non superiore a 15 giorni, continuativo o frazionato, per i figli di età non superiore a 12 anni. Retribuito al 50%. Il limite di età non si applica ai figli portatori di handicap. Il congedo è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

- BONUS BABY-SITTING: In alternativa al congedo è possibile scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i lavoratori del settore sanitario oltre al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza Coronavirus.

- CONGEDO NON RETRIBUITO: I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, la normativa vigente prevede:

- CONGEDO DI MATERNITA': La lavoratrice madre si deve astenere obbligatoriamente dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto. Possibilità di flessibilità o prolungamento.

- CONGEDO DI PATERNITA': Il padre lavoratore dipendente, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 7 giorni.

- RIPOSI GIORNALIERI: La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a 2 periodi giornalieri di riposo, anche cumulabili, della durata di un'ora ciascuno, se l'orario di lavoro contrattuale è pari o superiore a 6 ore giornaliere (c.d. Allattamento). Anche al padre lavoratore è riconosciuta la possibilità di usufruire dei riposi giornalieri, in base al proprio orario giornaliero di lavoro in alternativa alla madre che non se ne avvalga.

- CONGEDO PARENTALE: Entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per i primi dodici anni del figlio/a, per un periodo complessivo massimo di 11 mesi. Indennizzo senza limiti reddituali pari al 30% della retribuzione entro i 6 anni di vita del figlio. Dai 6 agli 8 anni è prevista l'indennità al 30% solo se il genitore richiedente ha un reddito annuo inferiore a 16.739,77€. Dagli 8 ai 12 anni si ha diritto ma senza alcun indennizzo economico.

CONTATTA I NOSTRI UFFICI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ti daremo tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTA A CASA, LA CGIL E' SEMPRE AL TUO FIANCO

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19

PERMESSI E CONGEDI L. 104/92

Le novità del DL n. 18/2020

- **ESTENSIONE DEI GIORNI DI PERMESSO:** Per i mesi di marzo e aprile il numero di giorni di permesso retribuito è complessivamente **incrementato di 12 giornate**. Per il personale sanitario l'estensione è riconosciuta compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti impegnati nell'emergenza
- **LAVORATORI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA':** Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati **in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero
- **ASSENZA GENITORI CONVIVENTI 104:** Fino al 30 aprile l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità con connotazione di gravità **non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro** a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri semidiurni.

Inoltre, la normativa vigente prevede:

- **PERMESSI PER ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE GRAVITA':** Permessi dal lavoro finalizzati all'assistenza al coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti e affini disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 Legge 104/1992. Durante i periodi di assenza dal lavoro il lavoratore percepisce un'indennità economica. **I permessi spettano** ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o agli affini entro il secondo grado, purché abbiano un rapporto di lavoro dipendente in corso. **I familiari da assistere** non devono essere ricoverati a tempo pieno (salvo alcune eccezioni).
- **DOMANDA DI CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE FAMILIARI DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA':** Il congedo straordinario è un **periodo di assenza dal lavoro retribuito** concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/1992. Hanno titolo a fruire del congedo i lavoratori dipendenti secondo il seguente **ordine di priorità**, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei primi: **CONIUGE CONVIVENTE** (o parte dell'unione civile), oppure **IL PADRE o LA MADRE** oppure **UNO DEI FIGLI CONVIVENTI**, oppure **FRATELLI o SORELLE CONVIVENTI**, oppure **UN PARENTE/AFFINE ENTRO IL 3° GRADO**. Durante i periodi di congedo straordinario spetta un'indennità nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.

CONTATTA I NOSTRI UFFICI PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Ti daremo tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti
e per inoltrare le domande anche a distanza.

RESTA A CASA, LA CGIL E' SEMPRE AL TUO FIANCO